


Trento, 14/03/2013



COMUNE DI VIGOLO VATTARO  
PIAZZA DEL POPOLO 9  
38049 VIGOLO VATTARO (TN)

Prot. n. 906-23298/2013

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 906-2/2012*  
*Ente pubblico COMUNE DI VIGOLO VATTARO*  
*Codice Fiscale 80005330222*  
*Istanza presentata il 21/11/2012*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Comune di Vigolo Vattaro formula un quesito in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sui certificati di destinazione urbanistica (CDU) richiesti da privati ad uso successione.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 183/2011 e della c.d. "decertificazione", le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, apponendo sul documento la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi".

In passato le Amministrazioni pubbliche rilasciavano il CDU in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72, in quanto documento presentato ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.

Ora, in base alla nuova normativa, il CDU non può più essere prodotto agli organi della P.A., ma saranno eventualmente questi ultimi a richiederlo al Comune in fase di controllo delle dichiarazioni dei privati o per altre necessità.

Pertanto, considerato che il CDU rilasciato dal Comune non può più essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione, si pone il dubbio circa l'applicabilità dell'esenzione di cui al citato art. 5, che fa riferimento ai documenti "presentati ai competenti uffici".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Comune di Vigolo Vattaro ritiene che i CDU richiesti da privati ad uso successione siano soggetti all'imposta di bollo, in quanto l'entrata in vigore della Legge n. 183/2011 rende non più astrattamente applicabile, nel caso prospettato, l'esenzione di cui all'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le *"dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie [...]"*.

Nello stesso tempo l'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n. 183, sostituendo il testo dell'art. 40, DPR n. 445/2000, ha statuito quanto segue: *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"*. Ed ancora: *"Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:*

*"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

La norma ha finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei cittadini, da perseguire attraverso il rafforzamento degli strumenti della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà. L'idea è quella di evitare al cittadino l'incombenza di presentare documenti rappresentanti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, che questa può (più precisamente, deve) acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 1, DPR n. 445/2000 (sul punto opportunamente modificato).

Il caso presentato dal Comune di Vigolo Vattaro riguarda l'ipotesi in cui il cittadino richiede un CDU "per uso successione", ovvero da presentare come allegato alla dichiarazione di successione al fine di quantificare l'imposta dovuta.

Il caso in esame non sembra rientrare nell'ipotesi di esenzioni di cui al citato art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/72, considerato che il certificato di destinazione urbanistica non è annoverato tra i documenti da allegare alla dichiarazione di successione ai sensi dell'articolo 30 del DLgs n. 346/1990 e che lo stesso, per effetto della Legge n. 183/2011, non può comunque più essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione: si ricorda che l'art. 5 fa riferimento alle *"dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie [...]"*, mentre il certificato in esame (la cui natura di atto di certificazione non sembra in discussione) viene espressamente rilasciato con la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi"*.

La circostanza che l'esenzione di cui all'art. 5 sia collegata alla presentazione di un atto ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, e non alla generica applicazione delle stesse svincolata da qualsivoglia presentazione, sembra trovare conferma anche nella RM 24/1/1996, n. 25, con la quale è stata esclusa l'esenzione in esame alle attestazioni di edificabilità rilasciate dai Comuni ai fini dell'applicazione

dell'ICI. La citata RM afferma infatti: *"Le attestazioni oggetto del quesito, ad avviso della scrivente non possono essere considerate atti del procedimento di accertamento posti in essere dall'ente impositore: le stesse, invero, vengono rilasciate su richiesta del contribuente e per esse non sussiste alcun obbligo di presentazione all'ufficio tributario competente"*.

**Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione interpretativa proposta dal Comune di Vigolo Vattaro.**

Si ritiene cionondimento opportuno che l'Ente istante, in occasione della richiesta dei CDU in esame, renda edotti i cittadini della novità introdotta dalla Legge n. 183/2011 circa l'impossibilità di presentare i suddetti documenti agli organi della Pubblica Amministrazione e della possibilità di sostituire gli stessi con le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Vincenzo Giunta

